

TI_GERICHTE 52.2019.294 vom 29. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.294

FR: TI_GERICHTE 52.2019.294 du 29 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.294 del 29 maggio 2019

Regeste

Commessa pubblica. Delibera per la gestione del trasporto scolastico. Valutazione delle referenze

Erwägungen

E. 5

cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101); è inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto; sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente; che la rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24); che il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3); eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2); che nel caso concreto il committente ha annunciato in maniera chiara ed esplicita che la nota per il criterio esperienza nel trasporto di scolari sarebbe stata attribuita in funzione degli anni di esperienza; che nulla permette di accreditare la tesi della ricorrente secondo cui il numero delle referenze addotte in uno stesso anno scolastico giocherebbe un ruolo nella determinazione del punteggio; che, in particolare, con la precisazione secondo cui sarebbe stata considerata come referenza valida un servizio di trasporto di scolari SE [...] durante almeno un anno scolastico il committente ha fissato un requisito minimo, specificando che sarebbero state prese in considerazione soltanto attività svolte in modo continuato per un intero anno scolastico; che a ragione il committente non ha pertanto applicato la regola di gara, rimasta incontestata e pertanto divenuta vincolante, nel modo proposto dall'insorgente; che le critiche destinate a mettere in discussione la bontà del metodo di valutazione del criterio stabilito dalla stazione appaltante sono improponibili in quanto tardive; che il ricorso, infondato, va pertanto respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm); che il ricorrente è pure tenuto a versare un congruo importo a titolo di ripetibili alle ditte formanti il Consorzio aggiudicatario (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui verrà restituito il medesimo importo, anticipato in eccesso. La ricorrente rifonderà alla CO ICO

2un unico importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.